

Spunti sulla nullità delle disposizioni testamentarie

Giovanni Francesco Basini

Professore ordinario di Diritto civile

Università di Parma

A) In generale, anche per le disposizioni testamentarie, possono essere **distinte**:

1) **difettosità genetica**, che comporta **invalidità**,

da **difettosità sopravvenuta**, che comporta **risoluzione**

(espressamente prevista da legge, per il caso di **inadempimento dell'onere, ex art. 648, 2° co., c.c.** Possibile anche previsione da **apposita disposizione** «sanzionatoria», anche per **inadempimento del legato a effetti obbligatori**);

2) **invalidità** da **inefficacia**.

La prima è la **causa**, la seconda la **conseguenza**,

Inoltre, in molti casi,

inefficacia consegue anche per **disposizioni valide** (es.: condizione sospensiva o risolutiva, testamenti speciali, chiamato all'eredità che non vuole o non può accettare, rinuncia al legato, effetti di riduzione, *etc.*).

B) Anche per le disposizioni testamentarie,

l'**invalidità** può essere distinta in **nullità**

o in **annullabilità** (mentre, qui, ha **rilievo molto più limitato** **la rescissione**, che si può configurare solo per la divisione disposta dal testatore, e comunque non è azione generale di rescissione).

Questo, nonostante, con riferimento alle disposizioni testamentarie,

nemmeno l'annullabilità possa più dirsi «relativa»,

dal momento che **legittimato a chiederla** è, pur sempre, **«chiunque vi abbia interesse»**

(per testamento di incapace, ex art. 591, u.c., c.c., per annullabilità da difetti di forma, ex art. 606, 2° co., c.c., per vizi del volere, ex art. 624 c.c.),

restano **comunque importanti differenze:**

solo la nullità può essere **dichiarata d'ufficio** dal giudice;

l'annullabilità è da pronuncia costitutiva, mentre **la nullità da pronuncia di mero accertamento**;

solo la nullità è imprescrittibile.

E' **dubbio**, invece, che per **annullabilità del testamento ci sia la convalida** (e non la sola conferma, come per nullità. Se ne riparla).

C) Considerando, **in particolare, la nullità**, anzitutto ricordare che,

1) oltre il confine della **nullità**, è configurabile l'**inesistenza**, che è cosa diversa.

Nasce da dottrina canonistica su matrimonio. Con l'inesistenza si ha, **non un negozio difettoso, ma nessun negozio.**

Ipotesi pratiche più interessanti sono, secondo parte della dottrina,

il testamento, o la disposizione, **falsi**,

e il testamento, o la disposizione, **nuncupativi**,

e conseguenza pratica più rilevante di questa
qualificazione

è che per il testamento **inesistente**,

si esclude anche il meccanismo sanante dell'**art 590 c.c.**,
di cui si dirà tra poco (peraltro, non per giurisprudenza).

2) La **nullità** testamentaria si distingue in

formale (cioè dipendente da gravi difetti di forma del testamento. È quella che ricorre più spesso) e

sostanziale (cioè dipendente da conflitto della disposizione con norme imperative, ordine pubblico o buon costume).

Di seguito considererò, in particolare, **profili e aspetti di nullità sostanziali**.

3) Per la nullità da difetti di sostanza,

non esistono regole generali in materia di negozio testamentario (diversamente che per il contratto, con gli artt. 1418 ss. c.c.),

ma è possibile, sia **organizzare per *rationes* molte cause di nullità**,

sia fare in parte ricorso, per analogia, alla **disciplina generale della nullità contrattuale**.

a) Quanto alle **cause di nullità** sostanziale, anzitutto, si noti come molte di esse si spiegano con

l) la **protezione della libera formazione della volontà testamentaria**.

Così, facendo **riferimento ai caratteri** del testamento:

i) alcune sono a **protezione dell'unilateralità del testamento**, come, in particolare,

la nullità che colpisce la **disposizione redatta in adempimento di un patto successorio** istitutivo

(**per alcuni**, peraltro, solo **annullabile**, **per errore di diritto**, nel caso in cui il testatore abbia disposto nella convinzione che il patto successorio fosse valido e vincolante);

ii) altre sono a **protezione della stretta personalità del testamento**, come:

- per la **nullità del testamento redatto dal rappresentante** (es. tutore, amministratore di sostegno);

- per la **nullità delle disposizioni per *relationem sostanziale*** (che rimettono all'**arbitrio del terzo** la determinazione dell'erede, o del legatario, o della quota di eredità – art. 631 c.c., ma con le ipotesi consentite al 2° comma - , o al **mero arbitrio dell'onerato o di un terzo** la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato – art. 632 c.c.);
- più in generale, è **nulla** la disposizione di cui **non sia determinato né determinabile il contenuto** o il **beneficiario** (art. 628 c.c.),

ma questo apre la **difficile questione della determinabilità**,

che si lega con quella dell'**interpretazione** del testamento

(es., **valida** disposizione a favore di soggetto indicato in modo incerto, ma **determinabile con certezza «dal contesto del testamento»**: T. Firenze, 12.5.2022),

che è consentita **anche facendo ricorso a elementi e dati esterni** a esso

(C. 16079/2020.

T. Ravenna, 18.3.2021: **valido lascito di «tutto quel che possiedo a chi mi curerà»**, nonostante l'indeterminatezza dei beneficiari della medesima, in quanto gli stessi appaiono individuabili in base a criteri oggettivi stabiliti dalla testatrice),

ma **senza che diventi «integrazione»** con dati ed elementi esterni

[come esempio assai dubbio di «integrazione», cfr. il caso deciso con C. 7025/2019:

olografo, che contiene un **legato di alcuni immobili**,

in favore dell'Arcivescovo di Napoli,

«*per fini di culto e di religione*»,

viene, successivamente, **chiarito dalla stessa testatrice,**

per mezzo di una **lettera dattiloscritta** (dunque, **priva della forma** per essere valida come testamento) inviata alla Curia,

con cui essa specifica che quanto sopra **significa che** «*l'appartamento da me abitato sia ricovero dei sacerdoti poveri e che le rendite degli altri appartamenti, di quarti e quartini uniti alle rendite dei quartini a palazzo*» serviranno «*per il mantenimento dei poveri sacerdoti ricoverati*».

La Cassazione reputa che la **missiva, non si limiti a chiarire** delle espressioni dubbie,

ma attribuisca all'onere indicato nel testamento

un **significato** («*non certo in antitesi, ma...*») **nuovo, particolare e specifico,**

e, dunque, che la missiva **non possa avere valore, in quanto** scritto che «**integra**» il testamento, **senza avere la forma richiesta**.

Posizione **criticata da F.P. Patti**, che rileva come la **Cassazione non chiarisca** cosa si debba intendere, allora, per **novità** e per **integrazione**,

e come, comunque, qui venga chiaramente **sacrificata** la ricerca (e più ancora la valorizzazione) della **reale volontà del defunto**].

Inoltre, per il caso di **beneficiario indeterminato**,

ricordare la **regola dell'art 630 c.c. che «salva»** la disposizione a favore dei poveri,

quando non siano specificati dal testatore i soggetti beneficiari (C. 4283/2011; C. 4022/2007);

iii) altre ancora a **protezione dell'unipersonalità del testamento**, come:

- il **divieto di testamento congiuntivo** (due o più testano insieme, in un unico negozio, a favore di un terzo>>art. 589 c.c.)
- e il divieto di testamento **reciproco** (due o più testano insieme, in un unico negozio, a favore l'uno dell'altro>>art. 589 c.c.);
- secondo l'opinione prevalente, **non** sono automaticamente nulli i **testamenti «simultanei»**, cioè da negozi distinti, ma scritti sul medesimo supporto (C. 18197/2020),

sempre **se non** si dimostri, con ulteriori elementi, che sono il **frutto di un previo accordo** (C. 18197/2020) (ma allora l'ipotesi è quella di testamento fatto in osservanza di patto successorio istitutivo);

- non si dubita, invece, della **validità** di testamenti in cui **due o più si chiamano reciprocamente, e tutti chiamano un terzo,**

ove vi siano **negozi distinti, versati in documenti distinti** (C. 5508/2012; T. Palermo, 8.2.2021. *Contra*, pare T. Milano, 2.11.1998, ma su testamenti identici e in pari data);

- **diverso** è il caso della **disposizione** sotto «**condizione di reciprocità**» (art. 635 c.c.),

vale a dire la disposizione sotto condizione di essere a propria volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario,

che è **nulla, senza** che si possa valutare, come si farebbe invece per regola generale, **se la condizione ha espresso il solo motivo determinante** della disposizione.

iv) Proteggono la **libertà di testare** anche le **incapacità di ricevere per testamento**,

Che colpiscono **soggetti** che, per la loro posizione, si presume (*iuris et de iure*) **che potrebbero influenzare il testatore**:

- **tutore o protutore**, ex art. 596 c.c. (non se ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge)>>qui, se non ci fosse previsione specifica di **nullità**, per regola generale di sarebbe **solo annullabilità**;

- **amministratore di sostegno**, ex art. 411 c.c.

[**non se parente entro il quarto grado, coniuge o stabile convivente,**

e, per giurisprudenza (T. Bologna, 10.8.2021; T. Savona, 1.10.2020), **solo** se amministrazione di sostegno è «**sostitutiva**»,

e **non** se è puramente di «**assistenza**»)

>> anche qui, se non ci fosse previsione specifica di **nullità**, per regola generale, **annullabilità** (mentre, ove non ci sia **annullabilità**, tanto meno ci sarà **nullità**);

- **notaio, testimoni o interprete**, del testamento pubblico (art. 597 c.c.);

- **redattore di testamento segreto e notaio** che lo abbia ricevuto non sigillato (art. 598 cc.).

Anche se chiamate **persone «interposte»** (art. 599 c.c., che elenca anche ipotesi di soggetti presunti interposti *iuris et de iure*).

II) Vi sono poi anche casi di nullità, **non riconducibili ai caratteri del testamento, né, più in generale, alla protezione del testatore.**

Da notare, soprattutto, è come siano **Nulle le disposizioni illecite,**

o mosse solo da motivo illecito (il che significa, pur sempre, contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume).

Così, **condizione** (art. 634 c.c.) o **onere illeciti**, cadono senza travolgere la disposizione a cui sono apposti (*vitiatur sed non vitiat*),

ma **travolgono anche quella, se** (**chi chiede la nullità, prova** – C. 8733/2023 – **che) esprimono il solo motivo determinante** della disposizione (art. 626 c.c.).

Ricordare che **illiceità** può dipendere dall'**illiceità stessa dell'evento** dedotto in condizione, o della condotta imposta con l'onere,

ma anche **dalla deduzione in condizione o in onere di eventi di per sé leciti**

{vari esempi, in cui **deduzione in condizione viola libertà del chiamato.**

Es.: condizione, o onere, **di non unirsi** (espressamente, ex art. 636 c.c.)

o di **unirsi in matrimonio**

(C. 8941/2009.

Contra, C. 2122/1992, per un caso, peraltro, in cui si preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio),

di **avere o non avere figli**,

di **laurearsi** (magari in una certa disciplina)

e di **esercitare una certa professione** (Cass. 3196/1993);

di **donare un proprio bene** ad un terzo

[vi **elisione di autodeterminazione della donazione,**

anche se si deduce donazione in **condizione e non la si impone con onere** (rendendola doverosa, come con il preliminare di donazione) – C. 8733/2023];

caso dubbio e interessante è quello del «**divieto testamentario di alienazione**»,

che può essere **posto con un onere o con una condizione**,

per il quale dovrebbe esserci l'**ammissibilità**,

ma **nei limiti dell'art. 1379 c.c.**

[efficacia **non reale**,

limitazione nel **tempo** (ritenuto **valido vincolo** di destinazione, anche se riconducibile al divieto di alienazione, **per la durata di 60 anni**, « in quanto *non compromette definitivamente il diritto* dell'onerato»: C. 23616/2023),

forse rispondenza a interesse, ma non pacifico];

Altri divieti potrebbero, poi, potrebbero essere **in dubbio di nullità**,

se di fatto rendono cespiti inalienabile. Es., divieto di smembrare una collezione, e/o di spostarla da dove è conservata}.

b) Quanto alla **disciplina** della nullità delle disposizioni testamentarie,

non vi è una **specifica disciplina generale**,

e si applicano, **in quanto compatibili**, le regole dettate in **generale per il contratto**.

l) **Non** saranno **compatibili** e **non si applicheranno** al testamento, anzitutto, **tutte le regole che proteggano l'affidamento** del destinatario della disposizione.

II) In caso di **nullità parziale**, pare **applicabile l'art. 1419** c.c., quindi si dovrà valutare se il testatore avrebbe o meno voluto le altre disposizioni, caduta quella nulla.

III) **Non** avrà spazio la **conversione**, di cui all'art. 1424 c.c.,

poiché non esistono schemi negoziali di ultima volontà diversi dal testamento

nei quali convertire una disposizione nulla

[**diversa è la conversione formale**, espressamente prevista all'art. 607 c.c. (testamento segreto che vale come olografo), che prescinde dai requisiti soggettivi].

IV) Inoltre, si applicano l'art. 1421 c.c., per cui anche la nullità della disposizione testamentaria **può essere rilevata d'ufficio dal giudice**,

V) e l'art. 1422 c.c., per cui anche l'azione di nullità della disposizione testamentaria è **imprescrittibile**.

VI) Si applica la **regola interpretativa di conservazione**, di cui all'art. 1367 c.c., per cui il testamento, e le singole disposizioni,

nel dubbio prendono il **significato per cui sono valide, e non quello che le farebbe dichiarare nulle** (es. **diseredazione**).

(ricordare che è regola di interpretazione **oggettiva**, da applicare **solo se non ha avuto successo l'interpretazione soggettiva**, rivolta, qui, a ricostruire la volontà del testatore)

4) **Solo per le disposizioni testamentarie** (diversamente dal contratto), è ammessa una **figura di sanatoria**,

vale a dire la **conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle** (art. 590 c.c.).

a) **Regola:**

Chi, **dopo la morte** del testatore,

dà **conferma**, o **volontaria esecuzione**,
ad una **disposizione testamentaria nulla**,
pur **conoscendo la causa di nullità**,
non può più far valere la nullità stessa.

b) **Storia e fondamenti.**

Regola assai **antica**, già nel **codice civile del 1865** (art. 1311 c.c. 1865),

ma prima anche nel **diritto intermedio e nel diritto romano**,

che ha regola **omologa anche per la donazione** (art. 799 c.c.),

e che **si fonda**,

sia sull'**esigenza**, anzitutto **morale e sociale**, di **onorare la memoria** del testatore,

rispettandone la volontà (C. 2958/1972),

sia sul ***favor testamenti*** (C. 719/1965), quale atto per il quale **non** è configurabile la **rinnovazione**.

c) **Natura.**

Assai discussa è la natura della conferma o volontaria esecuzione.

Posto che **i più vi vedono un negozio** (in cui la **volontaria esecuzione** sarebbe **dichiarazione di volontà per fatti concludenti**),

poi molte sono le teorie per l'ulteriore qualificazione di esso.

I) Secondo un'interpretazione autorevole (Gazzoni), ma minoritaria, sarebbe un **negozio del tutto autonomo rispetto al testamento confermato**,

sicché si avrebbero **due successioni**, una verso il confermante, e poi una, *inter vivos*, dal confermante al beneficiario dalla disposizione nulla,

e, ove questa fosse a titolo universale, comunque **erede sarebbe e resterebbe il solo confermante**.

II) Da ricondurre alla precedente, come **sotto tipo** (anche qui, si avrebbero due successioni, solo la prima *mortis causa*), è l'interpretazione (Oppo) che vede nella volontaria esecuzione,

l'**adempimento di un'obbligazione naturale** (*contra*, C. 1535/1956),

che, peraltro, **fatica a spiegare la possibilità anche di «confermare»** e basta,

poste le difficoltà a riconoscere valore alla **promessa di adempimento dell'obbligazione naturale**.

III) Più diffuse sono: l'opinione che vede nella figura una **vera sanatoria** (Santoro-Passarelli) (C. 2137/1961; C. 535/1968),

da **apparentare alla convalida** (Delle Monache),

possibile in base allo stesso art. **1423 c.c.** (C. 719/1965; C. 2800/1984),

che ammette **eccezioni previste dalla legge alla non convalidabilità** del negozio nullo,

IV) e quella che dà ad essa il valore di una dichiarazione che **preclude al dichiarante l'azione di nullità** (Betti; Bonilini),

o addirittura una vera e propria **rinunzia all'azione** di nullità (Giampiccolo; C. 4923/1980);

quindi, **altri eventuali legittimati** (anche il giudice d'ufficio??), diversi dal confermante,

potrebbero comunque far valere la nullità (e ciò andrebbe a vantaggio anche del confermante).

Secondo entrambe queste letture, la **successione sarebbe una sola, *mortis causa* e testamentaria,**

e, ove si trattasse di successione a titolo universale, **erede sarebbe solo il chiamato dal testamento** confermato,

e non il confermante.

d) Possibile **oggetto** di conferma.

- Solo un **atto che sia testamento**,

- e che **esprima la volontà del defunto**,

quindi, nonostante tenore letterale («da qualunque causa dipenda»),

non sono confermabili **disposizioni nulle perché non espressione della volontà** del testatore.

Es.:

- non un **mero progetto** di testamento (C. 1535/1956), né **mere raccomandazioni** (A. Roma, 11.11.1999);
- non un testamento **validamente revocato** (C. 2958/1972);
- non un testamento **inesistente** (i più ritengono che **non** sia tale il **nuncupativo**. Per la conferma: C. 6313/1996; C. 719/1965; C. 1689/1964; T. Napoli, 30.6.2009)
- non un testamento **falso** (questo forse è inesistente)(C. 1689/1964/ C. 719/1965; C. 6747/2018),

o **con firma apocrifa** (C. 40138/2021; C. 10065/2020; C. 18616/2017; C. 11195/2012; C. 2184/2012: A. Milano, 27.09.2023).

Inoltre, **non confermabili, disposizioni illecite**, con cui il testatore persegue un **risultato pratico vietato** (C. 1024/1962).

- Es., **nulla**, a propria volta, **conferma di:**

disposizioni a favore dell'indegno;

testamento **reciproco**;

sostituzione fedecommissaria (C. 389/1970);

- **valida**, invece, conferma di:

usufrutto successivo (C. 1024/1962);

disposizioni **attuative di patto successorio** (C. 2870/1955).

e) **Ancora su oggetto** di conferma.

l) Per i più, è **confermabile** anche la **disposizione annullabile** (C. 4923/1980; C. 9935/2025),

perché sarebbe **contraddittorio ammettere sanatoria di invalidità più grave, e non di quella meno grave;**

inoltre, per testamento, sarebbe **sola possibilità di sanatoria, non** avendo spazio con riferimento, **qui, la generale convalida,**

che presupporrebbe la **dichiarazione di volontà dell'autore del negozio viziato** (cioè del testatore, quindi impossibile).

Annullabilità per vizi della volontà, inoltre, **non escluderebbe sanatoria**, perché

sanatoria sarebbe **preclusa solo** quando la causa di invalidità fosse la **totale assenza di volontà** (che porta a **nullità**),

come in caso di testamento con firma apocrifa (C. 18616/2017; C. 11195/2012) o di testamento falso (C. 6747/2018),

e **non, anche il mero difetto nella formazione** di essa,
come per incapacità del *de cuius* (C. 17392/2017),

che porta a annullabilità.

Per Cassazione, insomma (C. 9935/2025) è **confermabile**
anche la **disposizione testamentaria annullabile**,

in quanto **comunque frutto della volontà** del *de cuius*,

anche se viziata.

II) **Non** sono invece **confermabili le disposizioni lesive delle quote riservate** (C. 12764/2025; C. 168/2018),

per le quali è prevista non la nullità, ma l'**azione di riduzione**,

benché, poi, in una tale **conferma si possa leggere una rinuncia all'azione di riduzione** (C. 8611/1995; C. 2771/1971),

ma solo qualora vi sia **manifestazione non equivoca della volontà di rinunciare a far valere la lesione** (C. 168/2018), mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (C. 25680/2022).